



COVID-19

AUTOTRASPORTO

**Quadro di sintesi delle
misure di sicurezza,
sospensione e proroga**

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Durante il trasporto devono essere innanzitutto rispettate le regole di sicurezza contenute nel **Protocollo del 20 marzo 2020** (condiviso tra il MIT e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica) tra cui:

REGOLE DI SICUREZZA

- ~ se possibile, gli autisti devono **rimanere a bordo dei mezzi** se sprovvisti di guanti e mascherine;
- ~ il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga **la distanza di un metro** dagli altri operatori;
- ~ nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, **avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti** tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
- ~ **non è consentito l'accesso agli uffici** delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di **idoneo gel igienizzante lavamani**;
- ~ qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque **necessario l'uso delle mascherine**;
- ~ assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di **turnazione dei dipendenti dedicati al carico/scarico delle merci**.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

- prevedere **l'obbligo** da parte dei responsabili **dell'informazione** relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente;
- per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità;
- **sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.**

New

PROROGHE E SOSPENSIONI: QUADRO DI SINTESI

Tipo di documento	Periodo/Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
Certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, concessioni	dal 31/1/2020 al 15/4/2020	fino al 15/6/2020	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 2394 del 16/4/2020	Tra i documenti indicati dall'art. 103 vanno ricompresi anche i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale.
Autorizzazione trasporti eccezionali	dal 31/1/2020 al 15/4/2020	fino al 15/6/2020	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Comunicato ANAS del 17/4/2020	<p>La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto.</p> <p>Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità.</p> <p>I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell'estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione).</p>
Carta di qualificazione del conducente CQC	dal 23/2/2020 al 29/6/2020	fino al 30/6/2020	DM MIT 10/3/2020 n. 106	
Certificato di formazione professionale	dal 23/2/2020	fino al 30/6/2020	DM MIT 10/3/2020 n. 106	Il possesso del CFP è obbligatorio per la

<p>per trasporti in ADR (CFP)</p>	<p>al 29/6/2020</p>	<p>art. 103, comma 3 D.L. 18/2020</p>	<p>guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione.</p>
		<p>Circolare MIT 24/3/2020, prot. n. 9487.</p>	<p>Non occorre il CFP nei casi di esenzione totale o parziale previsti in ADR 1.1.3</p>
<p>Patente di guida</p>	<p>scaduta o in scadenza dal 31/1/2020 fino al 31/8/2020</p>	<p>art. 104 D.L. 18/2020 circolare MIT 24/3/2020 prot. n. 9487</p>	<p>In pratica fino al 31/8/2020 è consentito circolare anche con documenti scaduti. La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente.</p>
			<p><u>Attenzione:</u> per le patenti scadute di validità per le quali la conferma deve essere effettuata con visita presso la Commissione medica provinciale, valgono regole parzialmente diverse.</p>
<p>Operazioni di verifica del tachigrafo</p>	<p>scaduta o che scade nel periodo compreso tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020 fino al 15/6/2020</p>		<p>La verifica strumentale sul dispositivo comporta, infatti, il rilascio di un documento (<i>attestato di calibrazione</i>) che può essere considerato certificazione amministrativa e, in quanto tale, sottoposta al regime di proroga del D.L. 18/2020.</p>
<p>Carte tachigrafiche del conducente (primo rilascio/rinnovo)</p>		<p>Nessuna proroga perché non rientrano tra i documenti previsti negli art. 103 e 104 del DL n. 18/2020.</p>	<p>Anche se gli uffici della CCIAA sono operativi e continuano a rilasciare le carte tachigrafiche per via telematica o su appuntamento, il MIT con nota del 24/3/2020, prot. n. 300/A/2297/20/111/20/3, ha comunicato che potrebbero verificarsi comunque dei ritardi</p>

				<p>nella consegna delle carte tachigrafiche dei conducenti (primo rilascio e rinnovo quinquennale).</p> <p>Pertanto, al conducente che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta tachigrafica con data successiva al 23/2/2020 non sarà applicata alcuna sanzione da parte degli organi di controllo.</p>
<p>Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali</p>	<p>in scadenza tra il 31/1/2020 e il 15/5/2020</p>	<p>fino al 15/6/2020</p>	<p>Art. 103 D.L. 18/2020</p> <p>Circolare del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali n. 4 del 23/3/2020 e successivo comunicato sul portale</p>	<p>L'Albo ha precisato che la proroga si applica esclusivamente ai procedimenti di iscrizione (rinnovo/variazione etc.) in corso o ancora da aprire e quindi non a quelli già conclusi o alle iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) per le quali non è stata presentata apposita domanda di rinnovo.</p>
<p>Dichiarazione annuale ambientale MUD</p>		<p>fino al 30/6/2020</p>		<p>Si ricorda che sono esonerati dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.</p>
<p>Versamento contributo annuale Albo gestori</p>		<p>fino al 30/6/2020</p>		<p>Si tratta del versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all'Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).</p>

Altri adempimenti	Periodo/Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
Revisione dei veicoli	31/7/2020	fino al 31/10/2020	art. 92 comma 4, <u>D.L. 18/2020</u> circolare MIT 23/3/2020, n. 1735	<p>La proroga riguarda qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.</p> <p>La proroga opera in maniera automatica e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati</p> <p>La proroga riguarda anche le operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.</p>
Richiesta di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico per i serbatoi di gasolio da 5 a 10 mc	1/4/2020	30/6/2020	Art. 62, comma 1 D.L. 18/2020 Agenzia delle Dogane - Determinazione Direttoriale 94214/RU del 18/3/2020	<p>Si tratta dell'obbligo, per tutti gli esercenti contenitori di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc., di dotarsi di un'apposita autorizzazione fiscale e di contabilizzare i prodotti acquistati ed erogati in apposito registro di carico e scarico (semplificato).</p> <p>Tale adempimento è stato introdotto dall'art. 5 DL 124/2019.</p>

<p>Assicurazione RCA proroga periodo di franchigia: circolazione del veicolo per 30 giorni successivi alla scadenza della polizza.</p>	<p>fino al 31/7/2020</p>	<p>Art. 125 comma 2 D.L.18/2020</p>	<p>Non è applicata la sanzione di cui all'art.193 CdS</p> <p>Attenzione: non è stata prevista nessuna sospensione del pagamento del premio</p>
---	------------------------------	---	---

ALTRE DISPOSIZIONI

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA

Nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni previste dal C.d.S. con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Lo ha previsto l'art. 108, comma 2, del D.L. 18/2020.

Come chiarito da una Circolare del Ministero dell'Interno del 24/3/2020 tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso (dagli ordinari 5 giorni) a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

Restano in vigore le disposizioni che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

Durante il periodo interessato dalla suindicata misura straordinaria, nell'utilizzo della modulistica per verbalizzare le violazioni al C.d.S., sarà opportuno inserire l'indicazione relativa ai trenta giorni in parola.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

New

Con un nuovo DM il MIT ha disposto una ulteriore deroga ai divieti di circolazione. I veicoli adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate potranno, infatti, circolare sulle strade extraurbane anche nelle giornate 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020.

BOLLO AUTO

Finora nessun provvedimento normativo nazionale ha previsto proroghe sul pagamento del bollo auto, che dovrà essere secondo i termini previsti. Trattandosi di una tassa a

carattere regionale il relativo provvedimento di proroga può essere però deciso dalle singole Regioni.

Numerose Regioni (*Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto*) hanno posticipato, con termini diversi, il pagamento della tassa, senza ovviamente prevedere l'applicazione di alcuna sanzione per il ritardato pagamento.